


COMUNE di SANDRIGO
Provincia di Vicenza



Bilancio consolidato
2016
Relazione e Nota
integrativa

(art. 11-bis, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 118/2011)

Allegato sub C) alla proposta di DGC n. 85 del 31/08/2017

PREMESSA: OBBLIGATORIETA' ED OBIETTIVI DEL CONSOLIDAMENTO

La redazione del Bilancio consolidato per gli enti locali consente di reperire informazioni utili a livello centrale (Organi di Governo, Parlamento, ecc) sull'effettiva consistenza della spesa pubblica, intesa in senso lato, ovvero posta in essere sia direttamente dagli enti pubblici (Comuni, Province e Regioni), che indirettamente da altri soggetti giuridici, quali gli organismi partecipati.

La finalità è quella di monitorare i flussi finanziari delle risorse pubbliche, al fine di programmare al meglio le politiche economiche globali, valutandone l'efficacia a posteriori, anche ai fini correttivi.

Tale livello informativo, inoltre, è di utilità anche per la pubblica amministrazione "capogruppo", per i medesimi scopi informativi, programmatori e correttivi.

Il processo programmatico-gestionale dell'Ente, che prende l'avvio con il Documento Unico di Programmazione e con il bilancio di previsione e si conclude nel Rendiconto, trae dal Bilancio Consolidato un ulteriore fonte informativa preziosa per orientare la pianificazione e la programmazione del "Gruppo".

Il bilancio consolidato integra quindi le carenze informative e valutative dei bilanci degli enti, qualora le attività da questi svolte vengano realizzate anche attraverso enti strumentali e società, permettendo una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo.

Il tema del consolidamento dei conti pubblici è uno degli aspetti innovativi affrontato dal recente processo di riforma della pubblica amministrazione; in particolare questo argomento è stato affrontato dalla legge di riforma della contabilità pubblica (L.196/2009 e D. Lgs. 118/2011) e dalla legge di attuazione del federalismo fiscale (L. 42/2009).

Il Decreto Legislativo del 23/06/2011 n. 118 che regola le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi prevede che: "Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1 e 2 (Regioni, Comuni, Province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate, unioni di comuni ed enti strumentali delle amministrazioni) adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati".

Il D.L. 174 del 10/10/2012 ha introdotto l'articolo 147 - quater del TUEL, disponendo che "i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica".

Per gli Enti Locali le modalità di consolidamento dei bilanci con le proprie società partecipate sono definite dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011).

Tale principio prevede in sintesi che gli enti redigano un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Il principio contabile definisce le regole operative, tecniche e contabili che devono essere seguite per redigere il bilancio consolidato.

In particolare il bilancio consolidato deve consentire di sopperire alle carenze informative e valutative del bilancio dell'ente, consentire una migliore pianificazione e programmazione del gruppo e ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica.

Il bilancio consolidato è obbligatorio, dall'esercizio 2016, con riferimento all'esercizio 2015, per tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1 del D. Lgs. 118/2011, con le seguenti eccezioni:

- gli enti non sperimentatori possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato all'esercizio 2017, con riferimento all'esercizio 2016;
- i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono tenuti alla predisposizione del bilancio consolidato a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017.

Il bilancio consolidato è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati ed è approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Al fine dello sviluppo del sistema informativo economico-patrimoniale l'Ente locale, in veste di capogruppo, ha l'onere del coordinamento alla stesura del bilancio consolidato. Allegato obbligatorio al bilancio consolidato è la Relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa. La Relazione sulla Gestione prevede una sintesi dei dati con un commento complessivo sull'andamento del Gruppo.

Il presente atto ha il compito di illustrare il processo contabile che ha permesso la stesura del bilancio consolidato del Comune di Sandrigo secondo il dettato del D.Lgs. 118/2011 e dei principi contabili applicati correlati.

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico consolidati integrano i tradizionali documenti contabili e non si sostituiscono ad essi: il primo mostra la situazione patrimoniale attiva e passiva del Gruppo; il secondo, invece, ne evidenzia l'andamento economico d'esercizio. Tali documenti vengono definiti nella loro struttura dal Comune di Sandrigo, in qualità di capogruppo.

Al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione, che comprende la nota integrativa: la Relazione sulla gestione delinea la procedura di formazione dell'Area di Consolidamento, la scelta dei Metodi di consolidamento, i Principi contabili adottati, le Operazioni Infra-gruppo e fornisce una disamina tecnica sul contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.

Il presente documento pertanto analizza i seguenti aspetti:

1. Area e metodo di consolidamento;
2. Operazioni preliminari al consolidamento;
3. Consolidamento
4. Nota integrativa

1. AREA DI CONSOLIDAMENTO

La prima attività richiesta per la redazione del bilancio consolidato consiste nel procedere alla ricognizione di tutte le partecipazioni dell'Ente, per esaminare e valutare correttamente i legami tra la singola società e la capogruppo, al fine di soddisfare le esigenze informative che la redazione del bilancio consolidato comporta, secondo i criteri e le regole contenuti nei principi contabili.

Il termine "gruppo amministrazione pubblica" comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dagli articoli 11-bis e seguenti del decreto legislativo 118/2011.

La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione.

L'individuazione dell'area di consolidamento, vale a dire dell'insieme delle aziende costituenti il "gruppo comunale" oggetto del consolidamento dei conti, comporta un importante lavoro di analisi delle proprie partecipazioni.

Vengono esaminati gli atti che regolano la vita del soggetto ed i rapporti giuridico-finanziari fra lo stesso e l'Amministrazione Comunale; in base al tipo di controllo esercitato dalla capogruppo Comune di Sandrigo sulle singole società ed organismi partecipati si determina l'area di consolidamento.

Le modalità di definizione degli organismi partecipati da far rientrare nell'area di consolidamento sono enunciate nel principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011).

Detto principio prevede la predisposizione di due elenchi separati, di cui uno contiene l'indicazione di tutte le società, enti ed organismi partecipati dell'ente locale facenti parte del gruppo pubblico, l'altro le sole società, enti ed organismi partecipati facenti parte dell'area di consolidamento;

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell’ente”.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione.

Qui di seguito si evidenzia una breve tabella riassuntiva che riporta con chiarezza la normativa vigente in materia di organismi societari e utile alla definizione dell’area di consolidamento:

Ente strumentale: enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo	ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda
	ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda
	esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda
	ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione
	esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante

Società controllate: nei confronti delle quali l'Ente	ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria
	ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante
Società partecipate	società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione

Con apposita deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 25 luglio 2016, ai fini della redazione del bilancio consolidato, sono stati preliminarmente individuati gli Enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato; tale deliberazione ha valore per l'esercizio 2016.

Si fa presente che il D.M. 18 maggio 2017 ha modificato il principio contabile relativo al bilancio consolidato, specificando ed integrando le definizioni elative agli organismi partecipati e la metodologia di consolidamento: tali modifiche saranno applicabili dal 2018 con riferimento all'esercizio 2017.

Gli enti e società rientranti nel gruppo "Comune di Sandrigo" sono i seguenti:

Elenco enti/società ricompresi nel Gruppo "Comune di Sandrigo" per il Bilancio consolidato				
Ente/Società	Quota Comune Sandrigo	Descrizione	Riferimenti	Classificazione
ACQUE VICENTINE SPA	2,80%	Gestione servizio idrico integrato	Art. 11 quinquies D. Lgs. 118/2011	Società partecipata
CIAT	2,13%	Attività previste dal Piano Regione di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli Enti Responsabile del bacino	Art. 11 quinquies D. Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato
CONSIGLIO DI BACINO A.T.O. BACCHIGLIONE	0,731%	Programmazione, regolazione e controllo del servizio idrico integrato	Art. 11 quinquies D. Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato
CONSIGLIO BACINO DI VICENZA-in fase di costituzione	1,24%	Organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	Art. 11 quinquies D. Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato - in fase di costituzione
CONSORZIO ENERGIA VENETO	0,09%	Coordinamento dell'attività degli enti e delle imprese consorziate, prestazione di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonte energetiche nell'attività dell'impresa	Art. 11 quinquies D. Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato
CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORD EST	9,51%	Funzioni di Polizia amministrativa Locale, di Polizia Stradale, di Polizia giudiziaria	Art. 11 quinquies D. Lgs. 118/2011	Società partecipata
FTV S.P.A. (ora STV S.P.A.)	0,06%	Attività di trasporto pubblico	Art. 11 quinquies D. Lgs. 118/2011	Società partecipata
SORARIS S.P.A.	6,67%	Attività di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti	Art. 11 quinquies D. Lgs. 118/2011	Società partecipata

Di tali enti la medesima delibera ha individuato come rientranti nel perimetro di consolidamento i seguenti:

Elenco enti/società ricompresi nel perimetro di consolidamento del Gruppo "Comune di Sandrigo" per il Bilancio consolidato				
Ente/Società	Quota Comune Camisano Vicentino	Descrizione	Riferimenti	Classificazione
ACQUE VICENTINE SPA	2,80%	Gestione servizio idrico integrato	Art. 11 quinquies D. Lgs. 118/2011	Società partecipata
CIAT	2,13%	Attività previste dal Piano Regione di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli Enti Responsabile del bacino	Art. 11 quinquies D. Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato
CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORD EST	9,51%	Funzioni di Polizia amministrativa Locale, di Polizia Stradale, di Polizia giudiziaria	Art. 11 quinquies D. Lgs. 118/2011	Società partecipata
SORARIS S.P.A.	6,67%	Attività di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti	Art. 11 quinquies D. Lgs. 118/2011	Società partecipata

2. OPERAZIONI PRELIMINARI AL CONSOLIDAMENTO

L'Ente locale, nel redigere il bilancio consolidato, deve attenersi alla procedura descritta nel Principio contabile n. 4 ed adottare lo schema predefinito dalla vigente normativa il quale stabilisce in che modo devono essere collocate le voci che risultano nei prospetti di conto economico e di stato patrimoniale.

Una corretta procedura di consolidamento presuppone che le informazioni contabili dei soggetti inclusi nell'area di consolidamento siano corrette e che i documenti contabili da consolidare siano quanto più possibile omogenei e uniformi tra loro, in modo da consentire l'aggregazione degli stati patrimoniali e conti economici relativi agli enti inclusi nell'area di consolidamento, secondo voci omogenee (ossia di denominazione e contenuto identici), destinate a confluire nelle voci corrispondenti del bilancio consolidato.

A tal fine l'Ente capogruppo impartisce, prima dell'inizio dell'esercizio di riferimento, le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

In particolare, la capogruppo invita i componenti del gruppo ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo. Con nota prot. 12780 del 27/09/2016, il Comune di Sandrigo ha impartito le direttive di cui sopra agli enti individuati nella delibera di Giunta n. 96 del 25/07/2016, richiedendo di prestare particolare attenzione nella comunicazione delle operazioni infragruppo.

Al ricevimento degli atti, delle informazioni e dei documenti necessari alla redazione del bilancio consolidato, segue una complessa attività di omogenizzazione dei dati: le verifiche preliminari riguardano le condizioni di uniformità temporale, formale e sostanziale.

In particolare, con riferimento all'uniformità temporale, si procede a verificare che i bilanci siano riferiti al medesimo esercizio e tutti coincidenti con l'anno solare.

L'uniformità formale si ottiene attraverso previa riclassificazione dei bilanci approvati dalle singole partecipate secondo lo schema del bilancio consolidato vigente (allegato 11 al D. Lgs. n. 118/2011).

Gli enti locali devono raccordare tra di loro classificazioni e strutture di bilancio diverse, che caratterizzano, da una parte, il sistema contabile delle amministrazioni locali e, dall'altra parte, il sistema contabile delle imprese.

Tutte le voci difformemente rappresentate vanno ricondotte agli schemi previsti dal D. Lgs. n. 118/2011, anche in relazione al diverso dettaglio espositivo (in alcuni casi maggiore, in alcuni casi minore e quindi da rielaborare sulla base delle informazioni che gli organismi devono fornire alla capogruppo).

L'uniformità sostanziale è garantita attraverso le scritture contabili di rettifica.

La redazione del bilancio consolidato si ottiene attraverso la registrazione di due tipi principali di scritture contabili: le elisioni e le rettifiche.

Le elisioni.

Considerato che le elaborazioni di consolidamento hanno la funzione di trasformare i dati relativi ai singoli enti in dati di Gruppo, in modo che il bilancio consolidato rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo Ente Locale, come se si trattasse di una entità unitaria, le elisioni rappresentano scritture contabili finalizzate proprio a far sì che il bilancio consolidato includa soltanto le operazioni che componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo.

Le scritture di elisione, pertanto, consentono di eliminare le operazioni e i saldi reciproci, che costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo e che, se non eliminate, determinerebbero un'alterazione dei saldi consolidati.

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

La scritture di elisione non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite).

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa.

Particolari interventi di elisione sono costituiti da:

- l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- l'analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- l'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo.

Le rettifiche.

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche. Ad esempio, può essere necessario procedere alla rettifica dei bilanci per rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti se effettuati con aliquote differenti per le medesime tipologie di beni o gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti.

E' accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

Gli interventi di rettifica hanno effetto sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi. Ad esempio, se una componente del gruppo ha venduto ad un'altra componente del gruppo un immobile, realizzando una plusvalenza o una minusvalenza, ma l'immobile è ancora presente all'interno del gruppo, la minusvalenza o la plusvalenza rilevata nel bilancio dell'ente o società che ha venduto il bene deve essere eliminata. Di conseguenza diminuirà il risultato di esercizio di tale componente del gruppo e del gruppo nel suo complesso.

3. CONSOLIDAMENTO

DATI CONSOLIDATI PER IL GRUPPO " COMUNE DI SANDRIGO "

Per quanto attiene ai dati contabili utilizzati per il consolidamento del bilancio, essi si riferiscono ai seguenti atti:

- per quanto riguarda il Comune di Sandrigo, sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 29 maggio 2017;
- per quanto attiene le società ACQUE VICENTINE SPA, SORARIS S.P.A., sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico, dell'esercizio 2016 approvato dall'Assemblea dei Soci;
- per quanto attiene i Consorzi C.I.A.T e POLIZIA LOCALE NORD EST sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico, dell'esercizio 2016 approvato dall'Assemblea dei Comuni Soci.

I bilanci dell'ente e dei componenti del gruppo amministrazione pubblica sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) secondo due possibili modalità:

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali e delle società controllate (cd. metodo integrale);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate (cd. metodo proporzionale).

Il metodo integrale risulta particolarmente indicato nei casi in cui l'ente eserciti un ruolo di controllo e/o di capogruppo.

Il metodo proporzionale è invece più indicato nei casi in cui il Comune detiene una quota di partecipazione minoritaria e non possa esercitare un ruolo di controllo.

Si indicano, nella tabella sottostante, i metodi di consolidamento applicati per ogni organismo compreso nel gruppo di consolidamento:

Ente consolidato	Metodo utilizzato	% consolidamento
ACQUE VICENTINE SPA	proporzionale	2,80
CIAT	proporzionale	2,13
CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORD EST	proporzionale	9,51
SORARIS S.P.A.	proporzionale	6,45

Compite pertanto tutte le operazioni di elisione e rettifica, i bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri).

Nel bilancio consolidato si evidenzia esclusivamente la quota del valore della partecipate di proprietà del gruppo e non il suo valore globale, non comprende la voce "patrimonio netto di terzi" ne quella di "utile di terzi" nel conto economico, le quali sono automaticamente escluse.

Oltre alle operazioni infragruppo, che sono state correttamente eliminate, deve essere eliminato anche il valore della partecipazione iscritta nel bilancio della controllante e della correlata frazione del patrimonio netto della controllata, in modo tale da determinare il valore del patrimonio netto di gruppo.

Questa operazione consente di evitare l'errore di duplicazione, in quanto il patrimonio netto della controllata verrebbe conteggiato due volte.

Le partecipazioni relative alle società incluse nel consolidamento sono state valutate come segue:

Partecipazioni in società al 31/12/2016	Valorizzazione della partecipazione nel Bilancio 2016 del Comune di Sandrigo	Criterio di valorizzazione 2016	Valore della frazione di patrimonio netto da bilancio 2016	Differenze da consolidamento
ACQUE VICENTINE SPA	303.634,98	costo	872.383,46	-568.748,48
SORARIS S.P.A.	38.737,50	costo	126.938,84	-88.201,34
TOTALE	342.372,48		999.322,30	-656.949,82

Tali rettifiche sono state apportate allo stato patrimoniale attivo e passivo del bilancio consolidato.

4. LA NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa ha lo scopo di integrare i dati contabili fornendo una serie di informazioni su diversi aspetti, anche con riferimento all'andamento storico dei risultati economici patrimoniali.

Di seguito vengono pertanto analizzati gli aspetti richiesti dalla normativa.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI.

Per quanto riguarda l'uniformità sostanziale, si ritiene più idoneo conservare i criteri adottati dagli organismi in quanto tali dati rappresentano in modo più veritiero e corretto la situazione degli stessi, anche in ragione sia della quota di partecipazione che dei valori da consolidare.

Per i criteri di valutazione delle singole società partecipate si fa rinvio alle note integrative allegata ai rispettivi rendiconti/bilanci.

Analisi Economica

Al fine di comprendere l'efficacia e l'economicità dell'agire pubblico, può farsi riferimento al risultato dell'esercizio, quale valore esprime la capacità dell'ente pubblico, inteso in senso ampio, ovvero comprendente appunto gli enti consolidati, di stare sul mercato offrendo servizi alla collettività in modo sostenibile nel lungo periodo.

Il risultato dell'esercizio può essere analizzato scomponendo la gestione complessiva dell'ente in tre aree distinte: risultato della gestione "caratteristica", risultato della gestione finanziaria, risultato della gestione straordinaria.

Il risultato della gestione ovvero la differenza fra componenti positivi e negativi della gestione, pari a complessivi € - 1.085.341,21 è determinato per differenza tra le risorse acquisite da un lato, e gli oneri ed i costi sostenuti per il funzionamento per l'erogazione dei servizi, dall'altro.

Il risultato della gestione finanziaria si compone dai proventi ed oneri finanziari, i proventi sono per la remunerazione dei debiti contratti a finanziamento degli investimenti dell'ente, inoltre, vi affluiscono i dividendi distribuiti dalle società partecipate e gli interessi attivi;

I valori finanziari vanno opportunamente rettificati, mediante rivalutazione e svalutazioni:

Il risultato della gestione straordinaria, determinato dai componenti di reddito non riconducibili alle voci precedenti o perché estranei alla gestione caratteristica dell'ente (quali le plusvalenze da dismissioni di beni).

Proventi e oneri straordinari

Sono indicate tra i proventi:

- ❖ le sopravvenienze e insussistenze del passivo, dovute alla cancellazione di debiti insussistenti già contabilizzati nel conto del patrimonio dell'esercizio precedente, cioè i minori residui rilevabili dal bilancio finanziario
- ❖ le plusvalenze patrimoniali, determinate dalla differenza positiva tra il valore di alienazione dei beni patrimoniali e il rispettivo valore contabile (costo storico al netto delle quote di ammortamento già calcolate).

Sono indicati tra gli oneri:

- ❖ le insussistenze dell'attivo rappresentate dalla cancellazione di crediti già iscritti nel conto del patrimonio e riconosciuti insussistenti in sede di riaccertamento dei residui
- ❖ le minusvalenze patrimoniali
- ❖ i trasferimenti in conto capitale contabilizzati al titolo III della spesa che in realtà generano un costo.

Si riporta di seguito la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", per le poste di ammontare significativo.

Proventi straordinari

Descrizione	Importo	Ente di provenienza
Proventi da trasferimenti	11.442,59	Comune di Sandrigo
Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo	29.722,08	Comune di Sandrigo – Consorzio Polizia Nord Est

Oneri straordinari

Descrizione	Importo	Ente di provenienza
Trasferimenti in c/capitale	3.500,00	Comune di Sandrigo
Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo	31.257,63	Comune di Sandrigo – Consorzio Polizia Nord Est
Altri oneri straordinari	5.932,55	Comune di Sandrigo

Il risultato dell'esercizio è pari ad € - 1.270.058,78, al netto delle imposte.

Nel dettaglio la determinazione:

COMUNE SANDRIGO	SO.RA.RIS S.P.A.	ACQUE VICENTINE S.P.A.	CONSORZIO NE.VI	C.I.A.T.	CONSOLIDATO
- 1.388.058,55	9.592,76	106.617,36	541,61	1.248,25	- 1.270.058,56

Analisi patrimoniale

ATTIVITÀ

Lo stato patrimoniale evidenzia i risultati della gestione patrimoniale rilevata dalla contabilità economica e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni avvenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazione; il risultato patrimoniale dell'Ente viene contabilmente rappresentato come differenziale, determinando la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

LE ATTIVITÀ sono esposte in ordine decrescente di liquidità, in relazione all'arco temporale necessario affinché ciascuna forma di impiego si trasformi, senza perdite, in risorse monetarie:

- l'attivo immobilizzato, costituito dai beni immobili (fabbricati, terreni, ecc...) e mobili di proprietà dell'ente, nonché dalle partecipazioni e dai crediti a medio-lungo termine; rappresenta la parte di capitale impiegato per un arco temporale di medio-lungo periodo;

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.

La classe di valori relativi alle immobilizzazioni è ripartita in tre sottoclassi quali:

- I) Immobilizzazioni immateriali
- II) Immobilizzazioni materiali
- III) Immobilizzazioni finanziarie.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite principalmente delle concessioni, licenze e marchi e diritti simili; in tale voce vi sono i costi sostenuti per l'acquisto di licenze d'uso dei software.

Le società partecipate hanno indicato in queste voci anche le migliorie apportate su beni di terzi ed i costi di impianto e di ampliamento.

B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	
1	Costi di impianto e di ampliamento	
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	49.644,55
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	834,48
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.987,43
5	Avviamento	1.382,22
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.117,23
9	Altre	49.240,92
	Totale immobilizzazioni immateriali	110.206,83

Si rimanda l'analisi delle singole voci nelle note integrative dei bilanci oggetto di consolidamento.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali accolgono l'insieme dei beni tangibili, sia mobili sia immobili, a disposizione del gruppo comunale e passibili d'utilizzo pluriennale.

Le modalità di calcolo degli ammortamenti sono contenute nelle note integrative dei bilanci oggetto di consolidamento.

<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II	1 Beni demaniali	11.731.153,31
	1.1 Terreni	7.077,09
	1.2 Fabbricati	76.593,71
	1.3 Infrastrutture	11.647.482,51
	1.9 Altri beni demaniali	
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	20.793.644,21
	2.1 Terreni	2.354.797,99
	a di cui in leasing finanziario	
	2.2 Fabbricati	15.423.857,56
	a di cui in leasing finanziario	
	2.3 Impianti e macchinari	2.759.762,74
	a di cui in leasing finanziario	
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	46.102,55
	2.5 Mezzi di trasporto	17.854,64
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	32.928,22
	2.7 Mobili e arredi	28.309,60
	2.8 Infrastrutture	
	2.9 Diritti reali di godimento	84.970,91
	2.99 Altri beni materiali	45.060,00
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.631.242,83
Totale immobilizzazioni materiali		34.156.040,35

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Trattasi di partecipazioni e conferimenti di capitali.

A seguito delle operazioni di consolidamento, il valore rappresentato è al netto di quello relativo all'elisione della voce di partecipazione nelle diverse società.

L'importo residuo di partecipazione si riferisce, pertanto, alla partecipazione in altri organismi partecipati non facenti parte dell'area di consolidamento.

IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>	
1	Partecipazioni in	89.989,80
a	<i>imprese controllate</i>	84.900,68
b	<i>imprese partecipate</i>	
c	<i>altri soggetti</i>	5.089,12
2	Crediti verso	121.434,99
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	
b	<i>imprese controllate</i>	
c	<i>imprese partecipate</i>	
d	<i>altri soggetti</i>	121.434,99
3	Altri titoli	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	211.424,79

RIMANENZE

La voce Rimanenze è costituita dall'insieme di beni mobili quali prodotti in magazzino destinati al consumo, materie prime, semilavorati ecc., risultanti dalle scritture inventariali e di magazzino di fine esercizio.

CREDITI

La voce Crediti accoglie i crediti di natura commerciale o d'altra natura non costituenti immobilizzazioni finanziarie.

Per effetto delle operazioni di consolidamento sono stati elisi i valori di credito/debito del Comune di Sandrigo con gli altri componenti del Gruppo Amministrazione pubblica ed i valori di credito/debito esistenti tra le singole società. Pertanto la tabella sottostante riporta solo i movimenti nei confronti di soggetti non appartenenti al gruppo consolidato.

II	<u>Crediti (2)</u>	
1	Crediti di natura tributaria	531.331,53
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	466.695,85
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	14.210,54
2	Crediti per trasferimenti e contributi	54.534,09
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	54.134,73
b	<i>imprese controllate</i>	
c	<i>imprese partecipate</i>	
d	<i>verso altri soggetti</i>	399,36
3	Verso clienti ed utenti	1.265.275,11
4	Altri Crediti	316.505,82
a	<i>verso l'erario</i>	67.204,12
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	16.174,70
c	<i>altri</i>	162.474,28
	Totale crediti	2.167.646,55

Si fa rinvio alle note integrative dei bilanci oggetto di consolidamento per informazioni più dettagliate in merito alla natura dei crediti.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Misurano il valore complessivo di tutte quelle attività correnti che si presentano direttamente sotto forma di liquidità o trasformabili in moneta di conto in brevissimo tempo, quali i depositi bancari.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424 - bis, comma 6, codice civile. I ratei passivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es., quote di fitti passivi o premi di assicurazione con liquidazione posticipata).

I Risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.

La composizione delle voci "ratei e risconti" dello stato patrimoniale, si può evincere dalle note integrative dei bilanci oggetto di consolidamento.

PASSIVITÀ

IL PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto ha scadenza illimitata ed è costituito dalle risorse proprie dell'ente (netto patrimoniale), dalle riserve (da risultato economico di esercizi precedenti, da capitale, da permessi di costruire per la parte destinata al finanziamento degli investimenti, e dal risultato economico dell'esercizio): misura il valore dei mezzi propri dell'ente, ottenuto quale differenza tra le attività e le passività patrimoniali.

Il patrimonio netto all'interno di un'unica posta di bilancio, alla data di chiusura del bilancio, è articolato nelle seguenti poste:

- a) fondo di dotazione;
- b) riserve;
- c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.

FONDI RISCHI ED ONERI

La composizione delle voci “fondi rischi ed oneri” dello stato patrimoniale, si può evincere dalle note integrative dei bilanci oggetto di consolidamento.

Fondo di trattamento di fine rapporto

L'ammontare del fondo trattamento di fine rapporto si riferisce esclusivamente alle società partecipate appartenenti al gruppo e rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità con le Leggi vigenti.

Altri accantonamenti

La composizione della voce “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale, si può rilevare dalle note integrative dei bilanci oggetto di consolidamento.

DEBITI

I debiti rappresentano obbligazioni a pagare una determinata somma a scadenze prestabilite.

Nella tabella si riportano i debiti del gruppo: anche in questo caso, come per i crediti, l'operazione di elisione nella fase di consolidamento ha comportato il fatto che nel bilancio consolidato siano rappresentati solo i debiti che il gruppo ha nei confronti di soggetti esterni al gruppo stesso.

	D) DEBITI (1)	
1	Debiti da finanziamento	2.075.138,47
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	727.739,23
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.347.258,77
d	<i>verso altri finanziatori</i>	140,47
2	Debiti verso fornitori	804.356,32
3	Acconti	871,18
4	Debiti per trasferimenti e contributi	278.343,57
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	44.570,40
c	<i>imprese controllate</i>	
d	<i>imprese partecipate</i>	
e	<i>altri soggetti</i>	233.773,17
5	Altri debiti	1.409.671,80
a	<i>tributari</i>	143.594,74
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	29.724,20
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	1.118,54
d	<i>altri</i>	1.235.234,32
	TOTALE DEBITI (D)	4.568.381,34

Si fa rinvio alle note integrative dei bilanci oggetto di consolidamento per informazioni più dettagliate in merito alla natura dei debiti.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	18.459,22
II	Risconti passivi	7.227.032,04
1	Contributi agli investimenti	6.386.103,57
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	6.386.103,57
b	<i>da altri soggetti</i>	
2	Concessioni pluriennali	
3	Altri risconti passivi	840.928,47
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		7.245.491,26

Per il Comune i contributi agli investimenti comprendono la quota non di competenza dell'esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell'esercizio in cui il relativo credito è stato accertato, e sospesa alla fine dell'esercizio. Annualmente i proventi sospesi sono stati ridotti attraverso la rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo all'investimento.

Il dettaglio dei ratei e risconti passivi si evince nelle note integrative delle società consolidate.

CONTI D'ORDINE

I conti d'ordine costituiscono delle annotazioni di corredo della situazione patrimoniale e finanziaria esposta dallo stato patrimoniale ma non rientrano tra le attività e passività.

Tra tali voci trovano collocazione per il Comune gli Impegni su esercizi futuri, corrispondenti agli impegni finanziari già assunti sui bilanci successivi al 2016, le altre voci sono invece evidenziate nelle note integrative delle società consolidate.

CONCLUSIONI

Come dimostrato nelle sezioni precedenti, l'operazione di consolidamento ha portato ai seguenti risultati finali economici patrimoniali:

perdita di esercizio 2016: € - 1.270.058,78

patrimonio netto al 31/12/2016: € 29.732.615,06